

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3966 del 03/08/2023
Oggetto	D. Lgs. 152-06 Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta RUBIERA SPECIAL STEEL SPA in Comune di Casalgrande (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4111 del 03/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tre AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 13868-2023

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui all'atto prot. n. 66759 del 11-12-2014, intestato alla ditta RUBIERA SPECIAL STEEL SpA, impianto sito in comune di Casalgrande (RE), via XXV aprile n. 64 - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamato

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

Premesso che con atto prot. n. 66759 del 11-12-2014 è stato rilasciato alla ditta RUBIERA SPECIAL STEEL SpA il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 2.2 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Casalgrande (RE), via XXV aprile n. 64.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 12-05-2023 (prot. n. 85728 del 16-05-2023), con cui la ditta rende nota l'intenzione di:

- sostituire i generatori di vapore per la produzione del vuoto a servizio del forno di affinazione ASEA SV1, relativi alle emissioni E3 ed E4. Nell'immediato verrà sostituito il generatore relativo all'emissione E3, per il quale la ditta in data 09/02/2023 aveva comunicato la fermata in attesa di manutenzione. Successivamente, la Ditta provvederà alla sostituzione del generatore di vapore E4. I generatori avranno potenza termica nominale di 5814 kW, saranno di tipo monoblocco, a tre giri effettivi di fumo, con focolare ondulato, dimensionato per ottenere carichi termici ridotti e consentire

un funzionamento ottimale anche in condizioni di lavoro gravoso. Inoltre, come previsto dalla BAT 1.1.2 Gestione energetica al punto III, l'intervento concorre ad una gestione ottimizzata di vapore e calore per la quale la ditta conferma di effettuare la coibentazione delle condutture del vapore e dell'acqua calda;

- ristrutturare il fabbricato spogliatoi esistente;
- realizzare i nuovi spogliatoi containerizzati per il personale delle ditte esterne;
- richiedere proroga di un anno della data di messa a regime delle emissioni E52 e E53.

Considerato che con nota prot. n. 111443 del 26-06-2023 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. 123640 del 17-07-2023.

Tenuto conto che per i nuovi generatori di vapore alimentati a gas metano e di potenza termica nominale di 5814 kW, che saranno installati, la ditta non indica modifiche alla portata ed agli inquinanti emessi delle relative emissioni esistenti E3 ed E4, ad eccezione del limite per il parametro NOx che, trattandosi di nuovi medi impianti di combustione funzionanti a gas metano, passerà dai precedenti 350 mg/Nm³ ai futuri 100 mg/Nm³.

Preso atto che entrambi i generatori di vapore saranno dotati, come previsto dall'art. 294 del D.Lgs 152/06, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile e di un sistema di rilevazione della temperatura, di un analizzatore per la misurazione dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio.

Valutato che le acque reflue domestiche provenienti dai nuovi spogliatoi e servizi saranno a servizio di 35 addetti che si andranno a sommare alle 5 persone dell'abitazione determinando un aumento di Abitanti Equivalenti, che passeranno a 23 AE, trattati dall'esistente impianto ad ossidazione totale a servizio dell'abitazione custode dimensionato per il trattamento di 50 AE.

Considerato che tale intervento determinerà il superamento dei 50 AE per lo scarico S2 nel quale confluiscono diversi contributi come da seguente tabella e che pertanto, secondo quanto previsto al punto 4.7 - IV della DGR 1053/2003, lo scarico S2 nella situazione futura dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tabella D della citata DGR:

P.to scarico	Provenienza	Contributi	AE
S2 Acque domestiche + acque meteoriche	palazzina spogliatoi, alloggio, servizi ditte esterne e piazzali area sud-est	Spogliatoi (n. max 60 persone su turno) AE 30	57 (>50 AE)
		Abitazione custode n. 5 persone	
		+ Spogliatoi ditte esterne n. max di 35 persone su turno AE 23	
		Collaudo (bagni blu) AE 4	

Acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Scandiano – prot. 133244 del 01-08-2023, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs 152/06 art. 5, comma r-bis e al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per la Ditta, si propone di individuare il gestore come “persona giuridica” nella ditta “RUBIERA SPECIAL STEEL SpA”;

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Ferrari Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del SAC ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 21/04, l'AIA è rilasciata alla ditta RUBIERA SPECIAL STEEL SpA in qualità di gestore dell'impianto con sede operativa e sede legale in via XXV aprile n. 64 in comune di Casalgrande (RE);

b) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

c) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- **la Tabella A del paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA è così sostituita:**

Tabella A)

punto di emissione	provenienza	portata (nm³/h)	durata emissione (h)	Sostanza inquinante	Conc. inquinante in emissione (mg/Nm³)	tipo di impianto di abbattimento	periodicità auto controlli
E1	carica rottame, spillaggio acciaio fusione + affinazione (fase di esercizio)	880.000 830.000 415.000 (480.000)	24	Polveri Cd (e suoi composti) Ni (e suoi composti) Σ CrIII, Pb, Sn, Cu, V (e loro composti) Mercurio	< 5 < 0,2 < 1 < 5 < 0,05	D+C+ FT	Quadrimestrale
				PCDD/F (1)	< 0,1 ng I-TEQ		annuale
E2	Forno a muffola mobile (F14)	9.300	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale nessuna
E3 *	generatore di vapore per degasaggio affinazione ASEA GX 5000 ICI	11.000	12	Polveri NOx SOx	< 5 < 100 < 35 ^	/	semestrale
E4 *	generatore di vapore per degasaggio affinazione ASEA GX 5000 ICI	9.000	12	Polveri NOx SOx	< 5 < 100 < 35 ^	/	semestrale
E5	Affinazioni, riscaldamento siviere, sfiato vuoto pompe meccaniche	70.000	24	Polveri	< 18	FT	Quadrimestrale
				NOx	< 350		annuale
				SOx	< 35		^
				IPA	< 0,1		Annuale
E6	Affinazioni, riscaldamento siviere, sfiato vuoto pompe meccaniche	60.000	24	Polveri	< 18	FT	quadrimestrale
				NOx	< 350		annuale
				SOx	< 35		^
				IPA	< 0,1		annuale
E7	torre raffreddamento	3.200	24	-----	-----	-----	-----
E8	torre raffreddamento	1.620	24	-----	-----	-----	-----

E9	Affinazioni, riscaldamento siviere, sfiato vuoto pompe meccaniche	60.000	24	Polveri	< 18	FT	quadrimestrale
				NOx	< 350		annuale
				SOx	< 35		^
				IPA (2)	< 0,1		annuale
E10	Forno a muffola mobile (F15)	9.300	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E11^^	forno di riscaldamento	12.000	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E12^^	forno di riscaldamento	8.000	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E14	cappa laboratorio	2.230	1	-----	-----	-----	-----
E15	molatura provini	700	8	polveri	< 10	C + FT	annuale
E18	sfiat.eiett.vuoto Asea	-----	-----	-----	-----	-----	-----
E20	Forno a muffola mobile (F16)	9.300	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E21	Forno a muffola mobile (F17)	9.300	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E22	Impianto di rifusione ESR	8000	24	Polveri Fluoruri	<20 <5	FT	semestrale
E23	forno di riscaldamento	12.000	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E25	Sabbiatrice	15.000	4	Polveri	<10	FT	annuale
E26	torre raffreddamento	3.200	24	-----	-----	-----	-----
E30	Sfiato degasatore caldaia ASEA (SV1)	-----	24	-----	-----	-----	-----
E31	Sfiato pompa vuoto forno VAR di rifusione	-----	24	-----	-----	-----	-----
E32	Aspirazione mola	20000	4	Polveri	<10	Ciclone e filtro a tessuto	annuale
E34	Cappa chimica di laboratorio MA95 EVO	850	2	-----	-----	-----	**
E35	Forno a muffola mobile (1A)	6.300	24	Polveri NOx	< 5 <248	-----	nessuna annuale

				SOx	<35		^
E36	Forno a muffola mobile (1B)	9.300	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E37	Forno a muffola mobile (2A)	6.300	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E38	Forno a muffola mobile (2B)	9.300	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E39	Impianto di taglio GAP	42.000	8	Polveri Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) CO	< 10 <20 <5	F.T.	annuale
E40	Forno a muffola mobile (F7)	6.300	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E41	Forno a muffola mobile (F8)	6.300	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E42	Forno a muffola mobile (F9)	9.300	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E43	Forno a muffola mobile (F10)	7.700	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E44	Forno a muffola mobile (F12)	7.700	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E45	Forno a muffola mobile (F13)	7.700	24	Polveri NOx SOx	< 5 <248 <35	-----	nessuna annuale ^
E46	Aspirazione laboratorio CB 314	1.512	4	/	/	Cartucce a carbone attivo	Emissione poco rilevante art. 272 comma 1 D.Lgs 152/06
E47	Camini aerazione zona rifacimento siviere	/	/	/	/	/	Emissione poco rilevante art. 272 comma 1 D.Lgs 152/06
E48	Camini aerazione zona rifacimento siviere	/	/	/	/	/	Emissione poco rilevante art. 272

							comma 1 D.Lgs 152/06
E49	Camini aerazione zona rifacimento siviere	/	/	/	/	/	Emissione poco rilevante art. 272 comma 1 D.Lgs 152/06
E50	Molatrice 120 ton	25.000	8	Polveri	<10	FT e camera di pre-abbattimento	annuale
E51	Molatrice 20 ton	25.000	8	Polveri	<10	FT e camera di pre-abbattimento	annuale
E52	Forno a muffola F18	4.600	24	Polveri NOx SOx	<5 <248 <35 ^	/	annuale
E53	Forno a muffola F19	4.600	24	Polveri NOx SOx	<5 <248 <35 ^	/	annuale

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

(1): con il termine PCDD/F si intende la somma di policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani calcolata come concentrazione tossica equivalente espressa in I-TEQ. Le concentrazioni di massa di policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) prima di eseguire la somma.

* I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

^ I limiti indicati per gli SOx si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

^^ Prevista la loro eliminazione dal 31-08-2023

Per le emissioni E11-E12 dovrà essere data preventiva comunicazione della loro eliminazione ad ARPAE e Comune e dalla data indicata nella comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni previsti per l'emissione disattivata

La data ultima di messa a regime per l'emissione E3 è entro il 30-11-2023.

La data ultima di messa a regime per le emissioni E4-E52-E53 è entro il 31-08-2024.

Per tali emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

- Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.
- Trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.
- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

- Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
- Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- la prescrizione n. 1 del paragrafo C) SCARICHI e CONSUMO IDRICO è così sostituita:

1) Il rispetto dei limiti in portata e concentrazione di cui alla tabella seguente deve essere verificato a cura della direzione dello stabilimento con le periodicità ivi indicate:

P.to scarico	Provenienza	Fase produttiva	Durata h/d	Inquinanti	Conc limite mg/l	Periodicità autocontrolli	Manutenzione
--------------	-------------	-----------------	------------	------------	------------------	---------------------------	--------------

S1	S1/a acque reflue industriali comprendenti lo spurgo del circuitto di riciclo delle acque di raffreddamento, acque di controlavaggio dei filtri delle acque derivanti dalla produzione del vuoto per i forni di affinazione, concentrato e lavaggi delle membrane dell'impianto di addolcimento ad osmosi inversa, acque da filtropressa impianto H; acque meteoriche di parte dei piazzi a nord e ad est compreso deposito esterno materie prime ed area di pertinenza dell'impianto ossitaglio	processo, piazzi,	24	pH BOD ₅ COD Solidi sospesi totali Cr tot, Cd, Cu, Ni, Zn, Mn, Fe, Al	Tabella 3 Allegato 5, parte III, D.Leg 152/06	QUADRIME STRALE	
S1	S1/b acque reflue domestiche (>50 AE) provenienti dalla palazzina uffici	servizi igienici e spogliatoi	24	SST BOD ₅ COD Azoto ammoniacal e Grassi e oli animali	Tabella D della DGR 1053/2003	Annuale	
S2	Acque domestiche(>50 AE) + acque meteoriche	palazzina spogliatoi, alloggio, 2 blocchi servizi ditte esterne e piazzi area sud-est	24	SST BOD ₅ COD Azoto ammoniacal e Grassi e oli animali	Tabella D della DGR 1053/2003	Annuale, di cui il primo all'atto della attivazione dei servizi in container per ditte esterne	Periodicità non inferiore all'anno per i singoli impianti
S3	Acque domestiche (<50 AE) + acque meteoriche	servizi ditte esterne e meteoriche area nord-ovest	24	/	/	/	Periodicità non inferiore all'anno

- la prescrizione n. 4 del paragrafo C) SCARICHI e CONSUMO IDRICO è così sostituita:

4) Per gli autocontrolli periodici da effettuarsi sullo scarico S1 ed S2 i campioni dovranno essere effettuati con le seguenti modalità:

- sullo scarico S1/a deve essere raccolto un campione medio-composito della durata di tre ore nelle fasi più significative del processo.

- sugli scarichi S1/b ed S2 deve essere raccolto un campione medio-composito della durata di 24 ore.

Per ogni prelievo dovrà essere trascritto un verbale di prelevamento da parte del tecnico che lo ha raccolto. I verbali dovranno essere raccolti, assieme ai rapporti di prova, e posti in visione agli agenti accertatori.

- la prescrizione n. 5 del paragrafo C) SCARICHI e CONSUMO IDRICO è così sostituita:

5) I punti individuati per il controllo degli scarichi S1/a, S1/b ed S2 devono essere identificabili chiaramente, predisposti ed attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui all'atto prot. n. 66759 del 11-12-2014 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.